



***COMUNE DI PORPETTO***  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE  
DELLE SEDUTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 17.06.2022**

## **INDICE**

### **TITOLO I – Disposizioni generali**

**Art.1 - Oggetto e soggetti**

**Art. 2 - Principi regolamentari e finalità**

**Art. 3 - Aspetti tecnici**

### **TITOLO II – Responsabilità ed informativa**

**Art. 4 - Responsabilità e casi di sospensione**

**Art. 5 - Informativa**

### **TITOLO III – Modalità di registrazione e diffusione eseguite dal Comune**

**Art. 6 – Registrazione**

**Art. 7 – Sospensione della ripresa video**

**Art. 8 – Pubblicazione delle riprese**

**Art. 9 – Archiviazione**

### **TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

**Art. 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.**

**Art. 11 - Esercizio del diritto di cronaca.**

### **TITOLO V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso**

**Art. 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente**

**Art. 13 - Diritto di accesso**

### **TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione dei dati**

**Art. 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento**

**Art. 15 - Rispetto dei dati personali**

**Art. 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari**

**Art. 17 – Soggetti coinvolti nel trattamento**

### **TITOLO VII - Norme di Chiusura**

**Art. 18 - Responsabile per la protezione dei dati**

**Art. 19 - Entrata in vigore**

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Oggetto e soggetti**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e di pubblicazione, su internet tramite web o su rete televisiva, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Porpetto.

La riproduzione dei video verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- A) in diretta (c.d. *streaming*);
- B) mediante caricamento di file registrati e messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'ente.

I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio comunale sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:

- 1) amministratori o personale dell'ente che effettua e pubblica le riprese del consiglio;
- 2) soggetti esterni incaricati direttamente dall'Ente che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell'Ente. In tal caso il titolare del trattamento è l'Ente ed i soggetti esterni saranno essere nominati responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16;
- 3) soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. organi di informazione);

Le riprese avvengono con le modalità indicate nel presente regolamento.

### **Articolo 2 - Principi regolamentari e finalità**

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **Articolo 3 – Aspetti tecnici**

La pubblicazione avviene sul sito web istituzionale dell'ente ovvero su altra piattaforma web che garantisca idonea pubblicazione dei video in streaming o in differita.

L'account della piattaforma web che garantisce idonea pubblicazione dei video in streaming o in differita deve essere comunque intestato all'ente.

## **TITOLO II – Responsabilità ed informativa**

### **Articolo 4 – Responsabilità e casi di sospensione**

Il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti dello stesso ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo da evitare la divulgazione di dati ed informazioni non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni ovvero la diffusione di dati particolari e giudiziari come definiti dall'art. 9 e 10 del Reg. 679/16, nel rispetto dei principi di tutela e protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Reg. 679/16.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove gli venga richiesto da parte dei consiglieri, durante la seduta ed in corso di registrazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio-video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di:

- a) ordinare la sospensione o la non diffusione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;
- b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e nei casi previsti dal titolo VI del presente regolamento;
- c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo

stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili, come previsto all'art. 15;

- d) ordinare la sospensione o la non diffusione delle riprese video nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili;
- e) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente si intendono automaticamente autorizzate, salvo il caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione nei casi previsti dal presente Regolamento e nei casi in cui, ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, le sedute debbano svolgersi in forma segreta.

### **Articolo 5 – Informativa**

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico ed i Consiglieri delle riprese televisive e della modalità di ripresa e di diffusione delle relative immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi e cartelli informativi.

## **TITOLO III – Modalità di registrazione e diffusione eseguite dal Comune**

### **Articolo 6 – Registrazione**

Le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dei soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati particolari e giudiziari (art. 9 e 10 del Reg. 679/2016) è consentita la ripresa e la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, così come stabilito all'art.3 del presente Regolamento.

Le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale potranno riguardare i componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, il personale dipendente in servizio nonché altri soggetti che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 7 – Sospensione della ripresa video**

I Consiglieri non possono impedire che i propri interventi vengano audio registrati e diffusi, salva la possibilità di escluderli in parte nei casi previsti nel presente regolamento.

Il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un punto intero all'ordine del giorno deve essere preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale e comunicato all'inizio della discussione del punto medesimo.

Non verranno ripresi i punti all'ordine del giorno per cui è prescritta la non pubblicità della seduta.

I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

### **Articolo 8 – Pubblicazione delle riprese**

La pubblicazione delle registrazioni audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale viene diffusa in versione integrale (salvo problemi tecnici) e salvo quanto stabilito nei punti precedenti. Le modalità di diffusione sono quelle stabilite all'art. 12 del regolamento e potranno essere successivamente modificate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

## **Articolo 9 – Archiviazione**

Le registrazioni delle sedute consiliari saranno disponibili per 3 mesi a far data dalla pubblicazione delle stesse. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

## **TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

### **Articolo 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.**

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia Giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e, di tale circostanza, il Presidente del Consiglio comunale ne dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori.

### **Articolo 11 - Esercizio del diritto di cronaca.**

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

## **TITOLO V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso**

### **Articolo 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente**

Le riprese audio video, effettuate dall'Ente o da altri soggetti appositamente incaricati, saranno visionabili sul sito istituzionale del Comune di Porpetto o altra piattaforma web all'uopo individuata, sia in modalità "on line" che in modalità "archivio" per la durata prevista dall'art. 9 del presente regolamento.

### **Articolo 13 - Diritto di accesso**

Scaduto il termine previsto dall'art. 9, ai richiedenti viene garantito l'accesso all'archivio dei file della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale nelle forme previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione dei dati**

### **Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento**

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal Reg. 679/16 da parte del Comune di Porpetto in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

### **Articolo 15 - Rispetto dei dati personali**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali particolari o sanitari, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione – si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

In tali casi, il Presidente del Consiglio comunale ordina la sospensione preventiva delle riprese ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

### **Articolo 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari**

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento ad evitare la diffusione dei dati particolari e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

### **Articolo 17 – Soggetti coinvolti nel trattamento**

Il soggetto esterno cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet del Comune o piattaforma web appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio comunale è individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati rilevati con le riprese ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16.

## **TITOLO VII - Norme di Chiusura**

### **Articolo 18 - Responsabile per la protezione dei dati**

Per ogni questione inerente il rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali ed il Reg. 679/16, ciascun Consigliere può rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali dell'ente (DPO).

### **Articolo 19 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.